



XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 441

Estratto del processo verbale della seduta n. 119 del 3 marzo 2017.

Oggetto: Disegno di legge 179 “Istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. Esame di ammissibilità referendum consultivo ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari Daniele Gerolin  
Claudio Violino

Sono assenti Igor Gabrovec  
Emiliano Edera  
Bruno Marini

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola

Verbalizza Arianna Scudiero della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione

Disegno di legge 179 "Istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia". Esame di ammissibilità referendum consultivo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5.

-omissis-

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che richiede, quali presupposti necessari, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI i commi 5, lettera a), 7 e 8 sexies, del medesimo articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei titolari dell'iniziativa legislativa;

VISTO il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione, la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune e la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 *"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"* nel quale si prevede che la Giunta regionale approvi, su

proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previo parere dei Consigli comunali interessati, il Programma annuale delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5;

VISTO il Programma delle fusioni dei Comuni per l'anno 2015, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 914 del 27 maggio 2016, che include, tra l'altro, il progetto di fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina;

VISTA la Relazione illustrativa del citato progetto di fusione dalla quale risulta che i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole alla fusione e sussistono, nel caso concreto, i presupposti richiesti dall'articolo 17 della L.R. 5/2003 per l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione;

VISTO che la Giunta regionale, in attuazione del Programma delle fusioni per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17 commi 5, lettera a), e 7, della L.R. 5/2003, ha presentato al Consiglio il disegno di legge n. 179 "Istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco Raveo e Villa Santina ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3. dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

VISTO che i Consigli comunali di Lauco, Raveo e Villa Santina, con deliberazioni n. 2 del 20 febbraio 2017, n. 2 del 23 febbraio 2017, n. 2 del 22 febbraio 2017, hanno espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 quater, della L.R. 5/2003, parere favorevole in ordine al citato disegno di legge n. 179;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea legislativa proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

VISTO altresì il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17 della L.R. 5/2003, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO, pertanto, di considerare ammissibile la richiesta consultazione referendaria e di proporre all'Assemblea legislativa l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

per i motivi in premessa indicati:

**delibera**

1) di proporre all'Assemblea legislativa l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina per la costituzione del nuovo Comune di "Villa Lauco Raveo" derivante dalla fusione di questi.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE  
Arianna Scudiero

XI LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione n..... del.....marzo 2017 approvata dal  
Consiglio regionale**

Oggetto: Disegno di legge 179 "Istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia". Esame di ammissibilità referendum consultivo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI i commi 5 lett. a), 7 e 8 sexies, del medesimo articolo 17, nei quali si prevede che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei titolari dell'iniziativa legislativa;

VISTO il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione, la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune e la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 *"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"* nel quale si prevede che la Giunta regionale approvi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previo parere dei Consigli comunali interessati, il Programma annuale delle fusioni dei Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n.5;

VISTO il Programma delle fusioni dei Comuni per l'anno 2015, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 914 del 27 maggio 2016, che include, tra l'altro, il progetto di fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina;

VISTA la Relazione illustrativa del citato progetto di fusione dalla quale risulta che i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole alla fusione e sussistono, nel caso concreto, i presupposti richiesti dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003 per l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione;

VISTO che la Giunta regionale, in attuazione del Programma delle fusioni per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17 commi 5 lett. a) e 7 della legge regionale 5/2003, ha presentato al Consiglio il disegno di legge n. 179 *"Istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco Raveo e Villa Santina ai sensi dell'articolo 7, primo comma numero 3) dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"*;

VISTO che i Consigli comunali di Lauco, Raveo e Villa Santina, con deliberazioni n. 2 del 20 febbraio 2017, n. 2 del 23 febbraio 2017, n. 2 del 22 febbraio 2017, hanno espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 quater, della L.R. 5/2003, parere favorevole in ordine al citato disegno di legge n. 179;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 441 del 3 marzo 2017, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha proposto all'Assemblea, per la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum, l'allegata deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria;

VISTO in proposito il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità /maggioranza dei Consiglieri presenti (n. \_\_\_\_\_ Consiglieri)

#### DELIBERA

1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria sull'istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, secondo quanto previsto dal disegno di legge n.179, presentato dalla Giunta regionale in data 3 gennaio 2017";

2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "VILLA LAUCO RAVEO" mediante la fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, con capoluogo in Villa Santina ?>>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Lauco Raveo e Villa Santina, coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L.R. n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, alla Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Daniele Gerolin

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola